



REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81

Sommario

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELLA L.689/81	1
TITOLO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Tipologia di violazioni.....	3
Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio	3
Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento.....	4
Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido.....	4
Art. 6 – Concorso di persone	5
Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione	5
Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa.....	5
TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE	6
Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbal di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura	6
Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito.....	6
Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria	6
Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio	7
TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE	8
Art. 13 – Notifica degli atti.....	8
Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione	8
TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE	9
Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione.....	9
Art. 17 – Spese d'ufficio	9
Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte.....	9
TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE	10
Art. 19 – Costituzione in giudizio e contestazione delle cartelle esattoriali.....	10
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 21 – Rinvio	11
Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità.....	11

ALLEGATO A - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI.



TITOLO I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO D'AMBITO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le attività svolte dall'Ufficio d'Ambito in quanto Autorità cui compete l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi degli artt. 128 e seguenti del Dlgs 152/06 e s.m.i. nonché dell'art. 54 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. in combinato disposto con la Dgr 20/01/2010 n.8/II045.
2. Il regolamento ha lo scopo di stabilire linee guida e principi che informino, l'iter procedimentale tecnico-amministrativo interno, da seguire in materia di attività sanzionatoria di competenza nel rispetto della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 2 - Tipologia di violazioni

1. Le violazioni la cui contestazione compete all'Ufficio d'Ambito sono- in particolare- quelle concernenti:
 - a. Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro;
 - b. Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro.
2. Rispetto alle violazioni di cui alla lettera b) si precisa come ad oggi sia possibile dare seguito alle contestazioni sulla base della Convenzione sui controlli sottoscritta con ARPA e successivamente con il Gestore del Servizio idrico integrato.

Art. 3 – Contestazione della Violazione e Avvio del Procedimento Amministrativo Sanzionatorio

1. Alla contestazione della violazione vi provvede l'Ufficio d'Ambito, ove possibile, in via immediata ai sensi dell'art. 14 della L.689/81 e s.m.i. per mezzo del verbale di accertamento di trasgressione.
2. Sempre ai sensi dell'art. 14 Se non è avvenuta la contestazione in via immediata, l'Ufficio d'Ambito notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti sul territorio della Repubblica entro 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento del fatto. La motivazione della mancata contestazione in via immediata andrà compiutamente indicata nel verbale di accertamento di trasgressione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono :
 - a. Dall'accertamento d'ufficio del mancato ottemperamento entro i termini assegnati di una o più prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio disciplinante lo scarico in pubblica fognatura.
 - b. Dalla ricezione degli esiti di campionamenti analitici svolti da ARPA/ Gestore sulla base delle convenzioni sottoscritte;
4. Alla contestazione della violazione può comunque provvedervi qualunque altro Organo Accertatore (Arpa Lombardia, Carabinieri Forestali, Polizia, Polizia Locale). Resta tuttavia in capo all'Ufficio d'Ambito, in quanto Autorità competente, la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.



Art. 4 – Elementi costitutivi del verbale di accertamento

1. Il verbale di accertamento di trasgressione in ossequio alla normativa regionale deve recare:
 - a. Data, ora e luogo dell'accertamento
 - b. Generalità e qualifica del verbalizzante
 - c. Generalità del trasgressore
 - d. Descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e gli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore
 - e. l'indicazione delle norme che si ritengono violate
 - f. individuazione degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della L.689/81
 - g. nel caso di superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del verbale di campionamento, i parametri risultati non conformi e l'entità degli stessi;
 - h. nel caso di mancato ottemperamento di prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, gli estremi identificativi del titolo autorizzatorio e relativi termini di decorrenza, nonché le prescrizioni che risultano non ottemperate;
 - i. le modalità con cui il trasgressore/obbligato in solido possono esercitare il diritto di difesa ai sensi dell'articolo 18 della Legge 689/81;
 - j. l'entità minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per la violazione commessa;
 - k. la menzione dell'impossibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Art. 5 – Il trasgressore in via principale e l'obbligato in solido

1. Il trasgressore in via principale è identificato nella persona fisica che all'epoca in cui è stata accertata la violazione aveva assunto la titolarità dell'esercizio dello scarico in pubblica fognatura. Qualora sia impossibile identificare il titolare dello scarico, il trasgressore in via principale andrà individuato nella persona fisica che materialmente ha commesso il fatto e vale a dire nel soggetto che ha avuto un ruolo attivo nella commissione della violazione che si distingue in:
 - commissiva: ha fatto qualcosa che non doveva fare
 - omissiva: non ha fatto ciò che doveva fare
2. Ai fini della corretta individuazione del trasgressore occorre identificare il nesso casuale tra questo e il fatto costituente la violazione e occorre avere riguardo nella commissione della stessa:
 - alla sua diligenza
 - alla sua autonomia
 - al suo potere decisionale
3. L'obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma è ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81:
 - a. il proprietario/usufruttuario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione ovvero in caso di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento a meno che non provi che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà;
 - b. la persona rivestita dell'autorità/ incaricata della direzione o della vigilanza a cui è assoggettato colui che ha commesso la violazione salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto;
 - c. la persona giuridica/ente/imprenditore il cui dipendente o rappresentante ha commesso la violazione.



4. L'obbligato in solido che estingue la violazione mediante il pagamento della somma ingiunta ha il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 6 – Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ognuna soggiace alla sanzione per questa disposta ai sensi dell'art.5 della L.689/81

Art. 7 – Concorso di norme e reiterazione

1. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero la medesima disposizione soggiace ai sensi dell'art. 8 della L.689/81 e s.m.i. alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.
2. Al fine della configurazione della fattispecie di cui al primo comma ciò che deve rilevare è l'unicità della condotta. In tal caso l'Autorità nella definizione dell'importo da ingiungere procederà ad una semplice somma algebrica.
3. La fattispecie di cui al primo comma del presente articolo differisce dalla reiterazione di cui all'art. 8 bis della L.689/81 e s.m.i. che invece si presenta qualora nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa lo stesso soggetto commette una violazione della stessa indole (stessa disposizione violata – sostanziale omogeneità – caratteri fondamentali comuni).

Art. 8 – Esercizio del diritto di difesa

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi, ovvero chiedere di essere sentiti in audizione ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. 689/81 e s.m.i.
2. In caso di audizione, l'Autorità raccoglie unicamente le dichiarazioni rese dal trasgressore in via principale ovvero persone da questi all'uopo delegate. Le dichiarazioni rese nell'ambito di audizione sono riportate in apposito verbale sottoscritto dalle parti, di cui una copia è consegnata agli interessati, mentre una copia rimane agli atti dell'Autorità ed acquisita a protocollo a formare parte integrante dell'istruttoria.
3. Gli scritti difensivi, ovvero quanto prodotto dalla parte in occasione di audizione, se necessario, sono inviati a ARPA/ Gestore al fine di acquisire le controdeduzioni tecniche, che una volta agli atti verranno utilizzate per definire il procedimento amministrativo sanzionatorio.



TITOLO II – COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

Art. 9 – Istituzione e Composizione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura

1. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da 4 membri: Direttore, che la presiede, un funzionario tecnico, un amministrativo ed un membro designato dal gestore.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore, è presieduta da un funzionario.
3. Le Commissioni hanno funzione meramente consultiva.

Art. 10 – Attività di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. Al fine di agevolare le attività della Commissione, l'Ufficio d'Ambito provvede a redigere per ciascun procedimento amministrativo sanzionatorio da definirsi, la relativa istruttoria preliminare, in cui sono indicati tutti i passaggi procedurali partendo dall'accertamento della violazione contestata, dando atto dell'eventuale documentazione difensiva avanzata dalla parte e delle controdeduzioni rese dal Gestore, o laddove la contestazione sia stata fatta da ARPA, le controdeduzioni si richiederanno a quest'ultima.. L'Ufficio d'Ambito, anche con il supporto di un legale, conclude l'istruttoria preliminare formulando la proposta di ingiunzione ovvero di archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio. La Commissione, esaminati gli atti indicati nell'istruttoria preliminare, esprime il proprio parere in merito alla proposta formulata dall'Ufficio d'Ambito.
2. E' facoltà della Commissione, qualora ritenuto, chiedere all'Ufficio d'Ambito l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere. In quest'ultimo caso la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio è prorogata ad altra seduta della relativa Commissione.
3. Le ordinanze di ingiunzione così come pure i decreti di archiviazione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

Art. 11 – Definizione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria occorre avere riguardo a ai criteri di cui all'art. 11 della L. 689/81 e s.m.i.:
 - a. gravità della violazione,
 - b. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
 - c. la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
2. La quantificazione della sanzione amministrativa avviene secondo la metodologia di cui all'Allegato al presente Regolamento di cui ne costituisce parte integrante.
3. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni commesse si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della L.689/81 e s.m.i., nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, tenuto conto che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.



Art. 12 – Criteri per l'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio

1. L'archiviazione del procedimento amministrativo sanzionatorio è determinata nei casi in cui la Commissione accerta che la violazione contestata non sussiste.
2. L'Obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione commessa non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 7 della L.689/81 e s.m.i.

TITOLO III – ATTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA E REVOCHE

Art. 13 – Notifica degli atti

1. Alla notifica degli atti e provvedimenti si provvede di regola a mezzo PEC; qualora il destinatario ne sia sprovvisto, invece, a mezzo di raccomandata con R.R. per la diffida e per l'ordinanza di archiviazione (con cartolina bianca), invece per l'ordinanza –ingiunzione, con cartolina verde (al pari degli Atti giudiziari).

Art. 15 – Revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione

1. L'Ufficio d'Ambito decreta la revoca in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione nel caso in cui, successivamente all'emissione di quest'ultima, emergano nuovi e rilevanti elementi determinanti ai fini della riapertura del procedimento per una nuova valutazione.
2. Il procedimento amministrativo sanzionatorio viene pertanto nuovamente istruito dall'Ufficio d'Ambito, che, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, sottopone alla Commissione nuova proposta di ingiunzione con quantificazione della sanzione, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora ne ricorrano i presupposti.

TITOLO IV – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE ORDINANZE**Art. 16 – Pagamento della somma di cui all'ordinanza di ingiunzione**

1. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Como – Azienda Speciale, secondo le modalità indicate nell'ordinanza di ingiunzione.
2. La parte può richiedere all'Ufficio d'Ambito il pagamento rateale della sanzione pecuniaria ingiunta sino a trenta rate mensili ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/81 e s.m.i. L'Ufficio d'Ambito discrezionalmente converrà in ordine alla rateizzazione accogliendo la richiesta formulata dagli interessati qualora sia opportunamente motivata, in caso contrario agirà in via del tutto discrezionale avendo comunque riguardo ai criteri di cui all'art.9.
3. Al numero di rate come convenute si applicano gli interessi legali relativi all'anno di competenza.
4. L'Ufficio d'Ambito, rateizzato l'importo ingiunto, potrà prevedere nuove e diverse formule di rateizzazione del debito residuo nel caso di insorte precarie condizioni economiche, rappresentate dagli interessati, adattando il pagamento ai singoli casi di specie e favorendo il più possibile il trasgressore.
5. Il pagamento della prima rata deve essere intrapreso entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
6. Il trasgressore che ha intrapreso il pagamento rateale potrà in ogni momento estinguere l'importo ancora da corrispondere in un'unica soluzione previa comunicazione all'Ufficio d'Ambito.

Art. 17 – Spese d'ufficio

1. All'importo della sanzione da ingiungersi un'ulteriore importo forfettario di euro 40,00 a copertura delle spese vive sostenute dall'Ufficio d'Ambito nella definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio

Art. 18 – Recupero coattivo delle somme ingiunte

1. Trascorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che il trasgressore in via principale/obbligato solidale abbia provveduto al versamento della somma ingiunta, anche ratealmente, ad avanzare istanza di rateizzazione, ovvero a proporre opposizione avanti ai competenti Tribunali, l'Ufficio d'Ambito procede con l'inoltro all'interessato di nota di sollecito di pagamento dell'importo dovuto indicando un ulteriore termine entro il quale provvedere.
2. Trascorso l'ulteriore termine indicato al precedente comma senza che la parte abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria ingiunta, l'Ufficio d'Ambito provvede alla riscossione coattiva della somma dovuta ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 e s.m.i..



TITOLO V – OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE O CARTELLA ESATTORIALE

Art. 19 – Costituzione in giudizio e contestazione delle cartelle esattoriali

1. Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione il trasgressore e/o l'obbligato solidale può proporre opposizione d'avanti al giudice del luogo ove è stata commessa la violazione ai sensi dell'art.22 bis della L.689/81 e s.m.i.. Il termine è di 60 giorni se l'obbligato risiede all'estero
2. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
3. L'Azienda Speciale si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.



TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Rinvio

1. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L.689/81 e s.m.i., al Dlgs 152/06 e s.m.i. e la normativa regionale in materia.

Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet aziendale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione.

ALLEGATO A - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI

Calcolo delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico di acque reflue

Con il presente allegato si ripropone la metodologia e i criteri per la quantificazione delle sanzioni già in uso presso l'amministrazione provinciale in attuazione della DGP n. 384 del 29 dicembre 2008 come modificato dalla DGP n. 322 del 16 dicembre 2010 per le parti riconducibili agli scarichi in pubblica fognatura soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del d.lgs 152/2006.

In merito agli illeciti amministrativi, il regime sanzionatorio del Decreto legislativo 152/06 fa salve le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 numero 689, ad esclusione della previsione di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge medesima.

Tale esclusione comporta la necessità di effettuare sempre la quantificazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria (fissata dalla Legge tra un limite minimo ed un limite massimo) in base ai criteri dettati dall'art. 11 della Legge 689/81, per i quali si deve avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Prima della valutazione degli eventuali scritti difensivi presentati dal trasgressore o dei verbali redatti in sede di audizione a norma dell'art. 18 della legge 689/81, la quantificazione preliminare dell'importo della sanzione si effettua in base solo al primo criterio indicato nel paragrafo precedente.

La gravità delle violazioni della normativa sulla tutela delle acque, sanzionate dall'art. 133 del d.lgs 152/2006, è legata al tipo ed alla pericolosità della sostanza presente nello scarico in modo non conforme ai limiti di legge, all'entità del superamento dei limiti stessi, nonché, alla reiterazione della violazione nel tempo ed infine al recapito dello scarico (rete fognaria servita da impianto di depurazione, rete fognaria non servita da impianto di depurazione)

La gravità di tali violazioni è connessa innanzi tutto alla tipologia ed alla pericolosità della sostanza o del parametro per cui si è registrato un superamento (punti 1 e 3).

Si deve tenere conto inoltre dell'entità dei superamenti, cioè quando i valori misurati, mediante l'analisi delle acque scaricate, si discostano dai rispettivi valori limite consentiti (punti 2 e 4) ed inoltre del volume scaricato, per valutare quantitativamente l'apporto di inquinanti al ricettore (punto 5).

Occorre infine commisurare l'entità della sanzione al minimo ed al massimo previsti dalla legge, in base ad un confronto tra il valore calcolato nel caso dei superamenti in esame con un valore di riferimento che rappresenta il valore cui corrisponde il massimo della sanzione.

Questa commisurazione deve tenere conto inoltre del numero di volte in cui il singolo scarico in esame è stato trovato non regolare e del tipo di recapito dello scarico stesso (punto 6).

Allo scopo si propongono i seguenti parametri:

1. Attribuzione di un diverso peso (K_1) ai parametri in funzione del limite (VL) previsto dalla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo 152/2006 in modo tale che un parametro pesi maggiormente quanto più basso è il valore limite previsto:

$$K_1 = \text{Log} \frac{10000}{VL}$$

Un valore pari a 1 è stato invece attribuito al parametro pH, in quanto per esso è stato utilizzato un diverso sistema di calcolo del coefficiente K_2 , come di seguito specificato.

2. Calcolo del coefficiente K_2 , per ogni singolo parametro, in base al peso di K_1 ed all'entità relative del superamento, calcolata in funzione del valore misurato (VM):

$$K_2 = K_1 \times \frac{VM - VL}{VL}$$

3. Per il parametro pH, in ragione del fatto che esso è un indice in scala logaritmica, viene calcolato il coefficiente K_2 come segue:

$$K_2 = \begin{cases} \frac{K_1}{10} \cdot 10^{(VM - 9.5)} & \text{se } VM > 9.5 \\ \frac{K_1}{10} \cdot 10^{(5.5 - VM)} & \text{se } VM < 5.5 \end{cases}$$

4. Calcolo del valore V_1 per ogni singolo parametro, in funzione del fatto che esso sia compreso o meno nelle tabelle 3/b o 5 del predetto allegato 5 del D.L. vo. 152/2006:

$$V_1 = \begin{cases} K_2 & \text{se il parametro non è compreso nelle tabelle 3/b o 5} \\ 1,5 * K_2 & \text{se il parametro è compreso nelle tabelle 3/b o 5} \end{cases}$$

5. Calcolo della sommatoria dei valori positivi V per tutti i parametri p:

$$V_2' = \sum_p V_1^+(p)$$

6. Ricalcolo del coefficiente V_2 tenuto conto della portata scaricata Q (mc/d) o laddove non presente si utilizzano i mc/annui suddivisi per i giorni di attività.



$$V_2 = \frac{2V'_2}{50000} Q + V'_2$$

7. Calcolo dell'importo della sanzione, in base a V_2 , alla sanzione massima prevista ($S_{\max}$), alla sanzione minima ($S_{\min}$) ed al numero di illeciti (NI) registrati e passati in giudicato dall'inizio del periodo di controllo (5 anni), con una funzione interpolata in modo da far corrispondere il massimo della sanzione ad un valore $V_{\max}$ (concettualmente analogo a V_2), funzione della sensibilità del recapito dello scarico e corrispondente ai seguenti valori:
- 600 per lo scarico in rete fognaria priva di impianto di depurazione;
 - 800 per lo scarico in rete fognaria dotata di impianto di depurazione;
8. La sanzione amministrativa è aumentata del 25% laddove siano state commesse dal trasgressore nel triennio precedente violazioni della stessa indole, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.



Calcolo delle sanzioni amministrative per violazione di prescrizioni autorizzative

CATEGORIE	PRESCRIZIONI TIPO	PESI FINO A:
CATEGORIA 1 – TRASMISSIONE DOCUMENTI E DICHIARAZIONI	• Trasmissione fascicolo fotografico con identificazione pozzetto di campionamento • Trasmissione schede tecniche di manufatti e sistemi di trattamento • Trasmissione dichiarazione taratura vasca di prima pioggia • Trasmissione planimetrie aggiornate • Trasmissione coordinate punti di scarico • Trasmissione dichiarazione fine lavori e fascicolo fotografico opere realizzate • Trasmissione procedure operative • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	0,5
CATEGORIA 2 – PRESCRIZIONI GENERALI	• Effettuazione pulizia superfici scolanti • Manutenzione ordinaria di reti e manufatti • Mantenimento accessibilità e pulizia pozzetto di campionamento • Comunicazione variazioni societarie o del legale rappresentante • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	1,5
CATEGORIA 3 – ESECUZIONE CAMPIONAMENTI ED ANALISI DI AUTOCONTROLLO E TRASMISSIONE REFERTI	• Esecuzione analisi di caratterizzazione • Esecuzione analisi di monitoraggio • Esecuzione analisi monitoraggio deroghe • Trasmissione certificati analitici previsti dal piano di autocontrollo • Trasmissione relazione mantenimento deroghe • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	2,0
CATEGORIA 4 - REALIZZAZIONE OPERE PRESCRITTE SENZA NECESSITA' DI PROGETTO	• Taratura vasca di prima pioggia • Realizzazione e/o adeguamento pozzetti di campionamento/ispezione • Chiusura pozzetti/caditoie • Realizzazione cordolature/installazione bacini di contenimento • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	3,0
CATEGORIA 5 - TRASMISSIONE PROGETTI ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE INTERNE	• Realizzazione/adeguamento sistemi di separazione e trattamento prima pioggia • Realizzazione/adeguamento impianti trattamento reflui industriali • Modifica reti di raccolta acque reflue industriali • Modifica reti di raccolta acque meteoriche • Realizzazione tettoie/coperture/piazzole lavaggio • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	5,0
CATEGORIA 6- REALIZZAZIONE PROGETTI ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE INTERNE	• Realizzazione/adeguamento sistemi di separazione e trattamento prima pioggia • Realizzazione/adeguamento impianti trattamento reflui industriali	10,0



REGOLAMENTO SANZIONI SCARICHI IN RETE FOGNARIA - ALLEGATO A.docx

	• Modifica reti di raccolta acque reflue industriali • Modifica reti di raccolta acque meteoriche • Realizzazione tettoie/coperture/piazzole lavaggio • Eventuali altre prescrizioni riconducibili alla categoria	
--	---	--

Il peso è maggiorato del 25% nel caso in cui venga accertato un ritardo superiore ai 2 anni per l'attuazione della singola prescrizione rispetto al termine previsto nell'autorizzazione vigente.

Il peso è maggiorato del 25% laddove nel triennio precedente sia stata accertata la mancata ottemperanza della medesima prescrizione, già oggetto di accertamento con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva.